

N° PAP-02990-2023

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 30/06/2023 al 15/07/2023

L'incaricato della pubblicazione
LUCIA BOCHICCHIO



Città di Potenza

Ordinanza Sindacale N°: 34/2023

Sindaco: MARIO GUARENTE

**OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE DI OBBLIGO DI CONDOTTA PER I
PROPRIETARI E/O CONDUTTORI DI CANI PER LA DILUIZIONE E RIPULITURA
DELLE DEIEZIONI LIQUIDE.**



Firmato da
Mario Guarente

30/06/2023 12:27:05



CITTÀ DI POTENZA

Ordinanza sindacale n. 34/2023

Ordinanza sindacale di obbligo di condotta per i proprietari e/o conduttori di cani per la diluizione e ripulitura delle deiezioni liquide.

IL SINDACO

Premesso che:

- sempre più frequentemente vengono segnalati disagi derivanti dalle deiezioni, anche liquide, di cani a ridosso di edifici, strade pubbliche, marciapiedi, passaggi, aree e giardini pubblici della Città;
- che tali comportamenti determinano una condizione di estremo disagio della popolazione, atteso che, oltre a pregiudicare il pubblico decoro e a deturpare muri, angoli degli stabili e marciapiedi e a rilasciare sgradevoli odori persistenti per le strade, in particolar modo nei periodi estivi e di scarse precipitazioni, possono anche essere causa di potenziali pericoli di natura igienico sanitaria;
- i luoghi ed i beni pubblici rappresentano un bene comune che deve essere rispettato e tutelato da tutti;
- il proprietario e/o conduttore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale;
- il deturpamento e l'imbrattamento delle cose altrui mobili o immobili è comportamento sanzionato anche al livello penale;
- che la diluizione e ripulitura delle deiezioni degli animali consentono di limitare significativamente le problematiche sopra esposte, oltre che a rispondere ad elementari regole di civile convivenza senza che in alcun modo risulti pregiudicato o reso oneroso il pieno esplicarsi del rapporto dei proprietari con gli animali d'affezione;

Richiamato l'art. 22 del Regolamento per il benessere animale e la lotta al randagismo, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.108 del 05.11.2013, a norma del quale, tra l'altro:

- Gli accompagnatori dei cani debbono essere sempre muniti di palette ecologiche o attrezzatura per l'immediata asportazione delle deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e le categorie dei portatori di handicap impossibilitati alla raccolta.
- Fermo restando l'obbligo di cui al punto precedente, per i bisogni fisiologici dei cani occorre condurli possibilmente su terreno vegetale e in zone non pavimentate, evitando di interessare marciapiedi, piazze pedonali, aree per il gioco dei bambini e aiuole di verde attrezzato

RITENUTO di dover mettere in atto validi strumenti di prevenzione, volti a rinforzare il rispetto del decoro dell'ambiente urbano con un corretto uso degli spazi pubblici e a prevenire rischi di natura igienico-sanitaria;

RILEVATO che le persone incaricate della custodia del cane, agevolmente e senza particolare aggravio, possono rimuovere anche le deiezioni liquide prodotte dai cani, semplicemente dotandosi di bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d'acqua da versare all'occorrenza, senza aggiunta di sostanze chimiche o di detergenti;

VISTI

- il D.P.R. 08.02.54 n.320 "Regolamento di Polizia Veterinaria" e succ.mod. ed integr.;
- la legge n. 833 del 23/12/1978;
- la legge n.281/1991 in materia di animali d'affezione;
- l'art. 50 del Dlgs.n.267/00;
- l' Ordinanza Sindacale n. 83 del 18.12.2001 del Comune di Potenza;
- l'art. 2 dell' Ordinanza del Ministero della Salute del 03.03.2009 -G.U. n. 68 del 23.03.2009 e succ. mod. ed int.;
- il vigente Regolamento Comunale per il benessere animale e la lotta al randagismo, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.108 del 05.11.2013;
- il comma 2 dell'art. 25 della Legge Regionale n. 46 del 30.11.2018;
- il vigente Regolamento della Polizia Locale (D.C. n. 23 del 23.03.2019);

Per tutto quanto sopra premesso:

ORDINA

a decorrere dal 1 luglio 2023, che le persone incaricate della custodia e/o conduzione del cane, oltre a disporre delle idonee attrezzature per la raccolta delle deiezioni, provvedano a:

- munirsi, durante l'accompagnamento dei cani, di apposite bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d'acqua da versare all'occorrenza, senza aggiunta di sostanze chimiche o di detergenti;
- di riversare una congrua quantità d'acqua in corrispondenza del punto interessato dalle deiezioni liquide prodotte dai cani, ai fini della loro diluizione e della ripulitura delle superfici interessate, su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico e relativi manufatti e sulle aree private che si affacciano su aree pubbliche o ad uso pubblico, nonché sui mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via.
- è fatto divieto assoluto di consentire ai cani di urinare a ridosso dei portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni e negozi, vetrine.

DISPONE

- che il presente provvedimento non trova applicazione nei confronti dei soggetti non vedenti condotti da cani guida o persone affette da disabilità in compagnia dei propri cani, nonché nei confronti delle unità cinofile delle Forze di Polizia e Protezione Civile nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni;
- che il personale di vigilanza del Comando di Polizia Locale è incaricato dell'osservanza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Per gli inadempienti è stabilita una sanzione pecuniaria da 25,00 Euro a 500,00 Euro, in base all'Art. 27 del Regolamento per il benessere animale e la lotta al randagismo, in riferimento all'art.7 bis del dlgs.n.267/00, fatte salve l'eventuale azione penale e risarcitoria per i danni cagionati.

La presente ordinanza sarà pubblicata sull'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale del Comune di Potenza;

Per il controllo sull'osservanza del provvedimento dispone la trasmissione alle competenti Forze dell'Ordine.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR di Potenza nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo, o in alternativa, alla Presidenza della repubblica entro 120 giorni.

Potenza, li 30.06.2023

IL SINDACO
Mario Guarente

Documento di Consultazione





CITTÀ DI POTENZA

Ordinanza sindacale n. 34/2023

Ordinanza sindacale di obbligo di condotta per i proprietari e/o conduttori di cani per la diluizione e ripulitura delle deiezioni liquide.

IL SINDACO

Premesso che:

- sempre più frequentemente vengono segnalati disagi derivanti dalle deiezioni, anche liquide, di cani a ridosso di edifici, strade pubbliche, marciapiedi, passaggi, aree e giardini pubblici della Città;
- che tali comportamenti determinano una condizione di estremo disagio della popolazione, atteso che, oltre a pregiudicare il pubblico decoro e a deturpare muri, angoli degli stabili e marciapiedi e a rilasciare sgradevoli odori persistenti per le strade, in particolar modo nei periodi estivi e di scarse precipitazioni, possono anche essere causa di potenziali pericoli di natura igienico sanitaria;
- i luoghi ed i beni pubblici rappresentano un bene comune che deve essere rispettato e tutelato da tutti;
- il proprietario e/o conduttore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale;
- il deturpamento e l'imbrattamento delle cose altrui mobili o immobili è comportamento sanzionato anche al livello penale;
- che la diluizione e ripulitura delle deiezioni degli animali consentono di limitare significativamente le problematiche sopra esposte, oltre che a rispondere ad elementari regole di civile convivenza senza che in alcun modo risulti pregiudicato o reso oneroso il pieno esplicarsi del rapporto dei proprietari con gli animali d'affezione;

Richiamato l'art. 22 del Regolamento per il benessere animale e la lotta al randagismo, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.108 del 05.11.2013, a norma del quale, tra l'altro:

- Gli accompagnatori dei cani debbono essere sempre muniti di palette ecologiche o attrezzatura per l'immediata asportazione delle deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e le categorie dei portatori di handicap impossibilitati alla raccolta.
- Fermo restando l'obbligo di cui al punto precedente, per i bisogni fisiologici dei cani occorre condurli possibilmente su terreno vegetale e in zone non pavimentate, evitando di interessare marciapiedi, piazze pedonali, aree per il gioco dei bambini e aiuole di verde attrezzato

RITENUTO di dover mettere in atto validi strumenti di prevenzione, volti a rinforzare il rispetto del decoro dell'ambiente urbano con un corretto uso degli spazi pubblici e a prevenire rischi di natura igienico-sanitaria;

RILEVATO che le persone incaricate della custodia del cane, agevolmente e senza particolare aggravio, possono rimuovere anche le deiezioni liquide prodotte dai cani, semplicemente dotandosi di bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d'acqua da versare all'occorrenza, senza aggiunta di sostanze chimiche o di detergenti;

VISTI

- il D.P.R. 08.02.54 n.320 "Regolamento di Polizia Veterinaria" e succ.mod. ed integr.;
- la legge n. 833 del 23/12/1978;
- la legge n.281/1991 in materia di animali d'affezione;
- l'art. 50 del Dlgs.n.267/00;
- l' Ordinanza Sindacale n. 83 del 18.12.2001 del Comune di Potenza;
- l'art. 2 dell' Ordinanza del Ministero della Salute del 03.03.2009 -G.U. n. 68 del 23.03.2009 e succ. mod. ed int.;
- il vigente Regolamento Comunale per il benessere animale e la lotta al randagismo, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.108 del 05.11.2013;
- il comma 2 dell'art. 25 della Legge Regionale n. 46 del 30.11.2018;
- il vigente Regolamento della Polizia Locale (D.C. n. 23 del 23.03.2019);

Per tutto quanto sopra premesso:

ORDINA

a decorrere dal 1 luglio 2023, che le persone incaricate della custodia e/o conduzione del cane, oltre a disporre delle idonee attrezzature per la raccolta delle deiezioni, provvedano a:

- munirsi, durante l'accompagnamento dei cani, di apposite bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d'acqua da versare all'occorrenza, senza aggiunta di sostanze chimiche o di detergenti;
- di riversare una congrua quantità d'acqua in corrispondenza del punto interessato dalle deiezioni liquide prodotte dai cani, ai fini della loro diluizione e della ripulitura delle superfici interessate, su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico e relativi manufatti e sulle aree private che si affacciano su aree pubbliche o ad uso pubblico, nonché sui mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via.
- è fatto divieto assoluto di consentire ai cani di urinare a ridosso dei portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni e negozi, vetrine.

DISPONE

- che il presente provvedimento non trova applicazione nei confronti dei soggetti non vedenti condotti da cani guida o persone affette da disabilità in compagnia dei propri cani, nonché nei confronti delle unità cinofile delle Forze di Polizia e Protezione Civile nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni;

- che il personale di vigilanza del Comando di Polizia Locale è incaricato dell'osservanza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Per gli inadempienti è stabilita una sanzione pecuniaria da 25,00 Euro a 500,00 Euro, in base all'Art. 27 del Regolamento per il benessere animale e la lotta al randagismo, in riferimento all'art.7 bis del dlgs.n.267/00, fatte salve l'eventuale azione penale e risarcitoria per i danni cagionati.

La presente ordinanza sarà pubblicata sull'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale del Comune di Potenza;

Per il controllo sull'osservanza del provvedimento dispone la trasmissione alle competenti Forze dell'Ordine.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR di Potenza nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo, o in alternativa, alla Presidenza della repubblica entro 120 giorni.

Potenza, li 30.06.2023

IL SINDACO
Mario Guarente

Documento di Consultazione